

Sent. n. 145/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.

Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 78963 del registro di Segreteria, introdotto

con ricorso depositato in data 17.06.2021 dal Sig. XX

(omissis), nato a omissis il omissis, residente in

omissis, alla via omissis, rappresentato e difeso, giusta

procura in atti, dall'Avv. Paolo Celli ed elettivamente domiciliato

presso il suo studio, sito in Roma, alla via Luigi Rizzo n. 72

(paolocelli@ordineavvocatiroma.org)

contro

- INPS – in persona del legale rappresentante p.t., Via Ciriaco De Mita
n. 21, Roma;

- INPS - in persona del legale rappresentante p.t., Sede territoriale
ROMA – EUR, Largo J. E. De Balaguer n. 11, Roma;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 17.10.2023, celebrata con

l'assistenza del Segretario, Federica Sperapani, l'Avv. Paolo Celli, per il ricorrente; nessuno è comparso per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico in qualità di ex militare, ne ha chiesto la rideterminazione con attribuzione dei benefici previsti dall'art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973 (rideterminazione della quota di pensione retributiva con la aliquota di rendimento al 44%, con ogni conseguenza di legge), oltre rivalutazione ed interessi.

Con nota depositata in data 12.04.2022, il ricorrente ha fatto presente che l'INPS, nel corso del giudizio, ha riconosciuto la domanda attorea e liquidato gli emolumenti dovuti e che, pertanto, non ha provveduto a notificare alla controparte il decreto di fissazione dell'udienza odierna.

Per questi motivi, il ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso con richiesta di compensazione delle spese di lite.

All'udienza odierna, l'Avv. Celli conferma la richiesta di rinuncia al ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente ha espressamente dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio come da atto depositato in segreteria in data 12.04.2022 in quanto l'INPS corrisposto quanto dovuto.

L'Amministrazione non risulta costituita in quanto lo stesso ricorrente

ha dichiarato di non aver proceduto alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza odierna.

Peraltro, l'attuale dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio da parte del ricorrente rende "inutilmente dilatoria" la regolarizzazione del contraddittorio (cfr. in tal senso, tra le altre Corte conti, Sez. II app. n. 88/2018), atteso che la sopravvenuta carenza di interesse dello stesso a coltivare il giudizio determinerebbe, comunque, l'applicazione dell'articolo 110, comma 6, c.g.c. ossia l'estinzione del giudizio.

L'articolo 110, comma 3, c.g.c. subordina gli effetti della rinuncia agli atti "all'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme", prescindendo dalla costituzione in giudizio di quest'ultima.

Ritiene giurisprudenza che "nell'ambito del giudizio pensionistico regolato dal principio dispositivo, l'articolo 110, comma 3, del codice di giustizia contabile possa interpretarsi nel senso che l'accettazione della rinuncia agli atti debba intervenire ad opera della controparte "costituita", alla stregua di quanto previsto dalla corrispondente disposizione del codice di rito civile" (Sez. II app. n. 88/2018).

Si ritiene pertanto che nel caso di specie possa senz'altro essere dichiarata l'estinzione del giudizio.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 110 citato, tale declaratoria non dà luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – in

composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara estinto giudizio.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2023.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 09.04.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA